REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1703 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Proposta al Consiglio regionale di approvazione del regolamento di attuazione della Legge Regionale 3 settembre 2002 n. 19 recante "Tutela dei consumatori e degli utenti".

#### **PREMESSO CHE**

- La Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 19, recante "Tutela dei Consumatori e degli Utenti" ha dato attuazione alla normativa regionale in materia di tutela dei consumatori, riconoscendo il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini campani come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo, e perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
  - b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
  - c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi concilianti:
  - d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna della organizzazione;
  - e) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti;
  - f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori, utenti e pubbliche amministrazioni, per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza;
- Al fine di perseguire gli obiettivi sopra enunciati la Legge Regionale n. 19/2002, art. 2 comma 1, istituisce il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, organo con compiti di natura consultiva, propositiva e di promozione, disciplinandone la composizione al successivo art. 3;
- L'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2002 demanda la disciplina dell'attività del Comitato all'adozione di apposito atto regolamentare regionale;

#### **CONSIDERATO CHE**

- Risulta necessaria l'emanazione di un atto regolamentare che, oltre a disciplinare il funzionamento del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori in ordine a nomina, costituzione e dettaglio delle attività svolte dallo stesso, definisca i criteri per la tenuta dell'Elenco Regionale delle Associazioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 19/2002 e per l'iscrizione delle Associazioni nel citato elenco;
- Che i contenuti tecnici di detto atto regolamentare sono stati elaborati dal Tavolo di Lavoro per gli interventi a tutela dei consumatori e degli utenti, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 580 del 28 febbraio 2002 e composto dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e da dirigenti e funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

### **RITENUTO**

 Di dover approvare e sottoporre al Consiglio Regionale, per l'approvazione, la proposta di "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 3 settembre 2002 n. 19 recante Tutela dei Consumatori e degli Utenti, il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:  Di demandare la costituzione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 19/2002

### **VISTI**

- Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 19
- o La Delibera di Giunta Regionale n. 580 del 28 febbraio 2002;
- Il parere espresso, con nota n. 3653/UDCP/GAB/UL del 24 agosto 2007 dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta, in conformità al disposto della circolare prot. n. 93/UDCP/GAB del 24 ottobre 2002;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate

- 1. Di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale, per l'approvazione, la proposta di "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 3 settembre 2002 n. 19 recante Tutela dei Consumatori e degli Utenti, il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- 2. Di demandare la costituzione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 19/2002;
- 3. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale per l'approvazione e l'adozione dell'allegata proposta di Regolamentazione, all'A.G.C. 13 Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quanto di competenza e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente

D'Elia Bassolino



Giunta Regionale della Campania Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive

### SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

SERVIZIO TUTELA DEI CONSUMATORI E APPLICAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ETICHETTATURA E RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 SETTEMBRE 2002, N. 19, RECANTE "TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI"



### Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "legge, la legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, recante Tutela dei consumatori e degli utenti;
- b) per "comitato", il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge;
- c) per "elenco regionale", l'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge.



### Articolo 2 Nomina e costituzione del Comitato

- 1. Il decreto di nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, è adottato dal Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dal suo insediamento nella carica.
- 2. In sede di prima attuazione, il decreto di nomina di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. I membri del Comitato rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.



### Articolo 3 Attività consultiva del Comitato

- Il Comitato esprime pareri non vincolanti sugli atti di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti. Questi sono formalizzati per iscritto ed assunti agli atti dei verbali del Comitato.
- 2. La richiesta di parere viene formulata dal Presidente nell'ordine del giorno della riunione. Qualora non sia possibile rendere il parere in sede di riunione, ciascun componente può trasmettere alla segreteria del Comitato, con le modalità consentite Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una propria memoria affinché sia assunta agli atti e discussa nella prima seduta utile.
- 3. Qualora non vi sia unanimità di consensi, il parere è reso con la votazione favorevole di almeno i 2/3 dei presenti alla seduta.
- 4. I pareri formulati dal Comitato sono trasmessi ai competenti uffici della Giunta regionale o, nel caso di parere su proposte di legge, alla Presidenza del Consiglio regionale.
- 5. I pareri resi dal Comitato sono raccolti per essere pubblicati alla fine di ogni anno di attività.



# Articolo 4 Attività propositiva del Comitato

- Il Comitato, in relazione a specifici temi e problematiche inerenti il consumo, propone alla Giunta regionale la elaborazione di studi e di ricerche, la istituzione di gruppi di lavoro nonché la realizzazione di convegni, conferenze ed iniziative similari.
- 2. Per la elaborazione delle proposte, il Comitato può avvalersi della collaborazione di Università e di Istituti di ricerca, pubblici e privati, utilizzando le eventuali risorse a tal fine stanziate nel bilancio regionale.



# Articolo 5 Funzioni di raccordo e collaborazione con altri organismi

 Le funzioni di raccordo e collaborazione con enti ed organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea, operanti nella materia della tutela dei consumatori e utenti, sono svolte dal Presidente del Comitato che può delegare a singoli componenti del Comitato medesimo lo svolgimento di specifiche attività.



## Articolo 6 Sede e convocazione del Comitato

- 1. La segreteria del Comitato è tenuta presso il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale.
- 2. Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti mediante convocazione contenente l'ordine del giorno e trasmessa almeno tre giorni prima della riunione con le modalità ammesse dal D.P.R. n. 445/2000.
- 3. In caso di urgenza, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno il 50% dei componenti, il Presidente convoca il Comitato anche in deroga al termine di cui al comma 2.
- 4. Il Comitato si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale. Nel primo trimestre di ciascun anno è assicurato lo svolgimento di una seduta per la redazione della relazione sulle attività nell'anno precedente da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge.
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, computando, a tal fine, anche il Presidente.
- 6. Il verbale della riunione, a cura del segretario, è letto ed approvato nella seduta successiva, firmato dal Presidente ed assunto agli atti del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale.



# Articolo 7 Disciplina per la tenuta dell'Elenco regionale delle Associazioni

- 1. L'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti è tenuto dal Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale.
- 2. L'iscrizione nell'Elenco è disposta con decreto del dirigente del Settore di cui al comma 1, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge.
- 3. Per l'accertamento dei requisiti, l'Associazione produce la documentazione prevista dall'articolo 4, comma 2 della legge ovvero, nei casi previsti dall'ordinamento, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D. P. R. n. 445/2000.